



Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale

n. 11/ [redacted] L.P.S.

Il Giudice

Letto il ricorso in data [redacted]

con cui [redacted]

ha chiesto la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi dell'art. 14 ter della legge 3/012 e la nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni dell'organo di composizione della crisi; visto il provvedimento di nomina del professionista chiamato a svolgere le funzioni di OCC; vista la relazione presentata dal medesimo il ritenuto che la domanda è ammissibile, in quanto il debitore:

- è in possesso del requisito soggettivo di cui all'art. 6, comma 1, legge 3/012;
- versa in situazione di sovraindebitamento;
- non si trova nelle condizioni d'inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b);
- ha prodotto la documentazione indicata nell'art. 9, commi 2 e 3;
- ha allegato la documentazione di cui all'art. 14 ter, comma 3, nonché la relazione particolareggiata del professionista chiamato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi;

rilevato che la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che dalla documentazione depositata non risultano compiuti atti in frode negli ultimi cinque anni.

p. q. m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt. 14 ter e seq. legge 3/012;

nomina liquidatore il dott. [redacted]

dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che, a cura e spese del richiedente, che rilascerà apposita autorizzazione, sia pubblicato su "Oxanet" estratto contenente:

1. il numero della presente procedura;
2. il nome del ricorrente;

3. il tipo di procedura ammessa ex L. 3/2012;

4. il nome del professionista nominato che svolge le funzioni di OCC;

avverte che eventuali soggetti interessati, documentando tale qualità, potranno accedere all'esame degli atti della procedura presso il nominato OCC;

ordina, se il patrimonio comprende beni immobili o mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore ed a spese del richiedente;

ordina al richiedente di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dichiara che il presente decreto è equiparato all'atto di pignoramento;

dispone che il liquidatore proceda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3/012;

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto al richiedente e al liquidatore.

Lecce, [REDACTED]



Deposito [REDACTED] Cancellaria
Oggi [REDACTED]
[Signature]

IL GIUDICE
[REDACTED]